

Art. 51

Valori delle altre province. Nell'anagrafe sociale provinciale sono registrati i valori sociali degli operatori di altre province della regione e degli operatori che fanno parte della struttura produttiva regionale.

L'interrogazione al terminale regionale dà anche il valore sociale degli operatori appartenenti alla struttura produttiva nazionale.

Vi possono essere operatori le cui attività sociali sono registrate in tutte e due le anagrafi, perché hanno destinato la loro attività sociale a favore della struttura produttiva provinciale, regionale e nazionale.

Art. 52

Sezione quarta. La sezione quarta dell'ufficio indigenti, valuta le attività sociali, al fine della corresponsione di premi in denaro, di beni in natura e di riconoscimenti sociali, morali e ambientali.

Per la corresponsione di tali benefici, la sezione quarta tiene presenti i punteggi attribuiti dall'anagrafe sociale, che sono stati tradotti in tabelle di applicazione, utilizzate dalla sezione 4<sup>a</sup>.

Sulla base del carattere degli operatori sociali, delle risorse a disposizione, la sezione 4<sup>a</sup> graduerà i benefici economici e quelli relativi ai riconoscimenti in natura, sociali e morali.

Per tali corresponsioni la sezione 4<sup>a</sup> ~~sixxxxxxx~~ si accorda con le sezioni quarte degli altri AASSP della regione, al fine di adottare criteri di valutazione più idonei in ambito regionale.

Art. 52 bis

Direzione dell'Ufficio indigenti provinciale (UIP). La direzione dell'UIP è costituita dai dirigenti le 4 sezioni dell'UIP medesimo e dal dirigente l'area di coordinamento provinciale. Partecipa alle riunioni della direzioni anche il responsabile dell'anagrafe sociale.

SEZIONE PRIMA DELL'UFFICIO INDIGENTI

Art. 53

Unità componenti. Le unità componenti la sezione 1<sup>a</sup> sono i nuclei di organizzazione delle attività dell'ufficio per il settore di decentramento provinciale comprendente il capoluogo di provincia, l'area di coordinamento provinciale, che dà le direttive agli AASS dei Comuni maggiori della provincia, siti nei settori di decentramento provinciale e la sottosezione assistenza presso gli asses-

sorati provinciali.

Art. 54

Operatività della sottosezione assistenza. La sottosezione assistenza inizierà a funzionare con l'attuazione dell'ordinamento decentrato regionale dello Stato italiano, che vedrà ~~affidate~~ alle regioni tutte le attribuzioni di organizzazione delle attività produttive e sociali, ora solo in parte affidate alle stesse.

Art. 55

Denominazione delle unità componenti la sezione 1<sup>^</sup>. Le unità componenti la sezione 1<sup>^</sup> sono le seguenti:

- a) - Nucleo funzionamento e innovazioni.
- b) - Nucleo assistenza agli indigenti.
- c) - Nucleo recupero indigenti con l'avvio al lavoro.
- d) - Nucleo strutture sociali.
- e) - Nucleo attività sociali dell'ufficio indigenti.
- f) - Nucleo commissione indigenti.
- g) - Nucleo rendiconti, richieste di sviluppo, schemi e piani di sviluppo.

Art. 56

a) - Nucleo funzionamento e innovazioni. Il nucleo funzionamento e innovazioni ha il compito di verificare il funzionamento dello ufficio indigenti per apportare quelle variazioni nel funzionamento interno, che sono dettate da una maggiore funzionalità ed organicità, che permette di ottenere servizi di più elevata valore.

Ha anche il compito di raccogliere ed analizzare le innovazioni proposte da operatori sociali che non fanno parte della struttura organizzativa dei servizi, ma che comunque possono essere utili perché derivanti dai tecnici operatori in grado di produrre beni e servizi per gli indigenti.

Art. 57

b) - Nucleo assistenza agli indigenti. Il nucleo assistenza agli indigenti è formato dalle seguenti unità:

- 1) - Sottonucleo fondi da destinare alle varie unità della sezione prima e all'area di coordinamento provinciale.
- 2) - Sottonucleo orfani minori abbandonati dai genitori.
- 3) - Sottonucleo vagabondi inabili al lavoro, liberati dal carcere, prostitute in stato di abbandono morale e sociale in condizioni di indigenza economica.

- 4) - Sottonucleo intossicati da alcool e anre sostsnaze nocive.
- 5) - Sottonucleo accordi interprovinciali.
- 6) - Unità piano collegata con il nucleo pianificazione.

Art. 58

1) - Sottonucleo fondi per il primo intervento. Il sottonucleo fondi ha il compito di distribuire i fondi secondo i piani di sviluppo prodotti dal nucleo relativo, alle unità componenti della sezione prima e all'area di coordinamento provinciale.

Art. 59

2) - Sottonucleo organi minorenni abbandonati dai genitori. Il sottonucleo provvede a conferire i primi aiuti in denaro o in natura, agli orfani abbandonati minorenni, con le prime misure di accoglienza di tali minori in famiglie degli operatori provinciali o in centri di assistenza per indigenti.

Art. 60

3) - Sottonucleo vagabondi inabili al lavoro, liberati dal carcere e prostitute. Il sottonucleo porta i primi soccorsi economici e in natura alle persone di cui all'oggetto, al fine di sanare immediate e gravi situazioni di indigenza.

Prende il sottonucleo accordi con il comitato di aiuto sociale per i liberati dal carcere, al fine di concordare le misure più idonee nell'immediato da adottare nei confronti dei liberati dal carcere.

Art. 61

Sottonucleo intossicati da alcool e altre sostanze nocive. Il sottonucleo provvede a fornire i primi aiuti economici e in natura, per risolvere situazioni di indigenza contingenti, che interessano i soggetti di cui all'oggetto.

Per le tossicodipendenze tiene collegamenti con le USL del capoluogo di provincia, al fine di concordare le prime misure di aiuto che siano le più idonee per la risoluzione degli stati di disagio.

Art. 62

Sottonucleo accordi interprovinciali. Al fine di adottare criteri uniformi in presenza di medesime situazioni ambientali, economiche e sociali, l'unità si accorda con gli omonimi sottonuclei di altri uffici indigenti provinciali, per stabilire comuni sistemi di intervento per il primo soccorso, agli indigenti che siano assistiti dall'ufficio indigenti provinciale.

Gli accordi interprovinciali riguardano anche il numero di

indigenti devoluto alla struttura provinciale di assistenza. Ciò sarà compiuto con il coordinamento dell'ufficio indigenti regionale (UIR), che proporrà le quote di indigenti spettanti alla struttura provinciale e regionale per ogni provincia.

Art. 62 bis

Unità accordi con le confessioni religiose provinciali. Nel sottonucleo accordi interprovinciali della sezione 1<sup>a</sup>, opera una unità accordi con le confessioni religiose, che ha il compito di stabilire un collegamento tra le attività di aiuto operate dalla struttura provinciale e quelle effettuate dalle confessioni religiose.

Gli accordi vengono stabiliti con le autorità provinciali delle confessioni religiose e riguardano:

- a) - i collegamenti operativi sulle iniziative da prendere con il nucleo della sezione prima, assistenza agli indigenti e suoi sottonuclei. Tali collegamenti riguardano anche le parrocchie da intendere unità operanti come nuclei operativi.
- b) - Il personale necessario che può essere ~~integrato~~ integrato con quello civile e religioso messo a disposizione & da parte della struttura provinciale delle organizzazioni religiose.
- c) - I contributi economici che l'organizzazione provinciale può conferire a quella religiosa.
- d) - Gli edifici messi a disposizione dall'amministrazione pubblica comunale ed ecclesiastica per l'organizzazione delle attività di aiuto.
- e) - L'interdipendenza di funzioni in caso di carenza temporanea dell'una o dell'altra parte civile o religiosa.
- f) - La partecipazione alla formazione dei piani di sviluppo del nucleo assistenza agli indigenti, & da parte delle confessioni religiose.
- g) - La fissazione del criterio degli interventi di aiuto per spazi territoriali, da concordare con le confessioni religiose.
- h) - Quali parrocchie nel territorio del settore di decentramento del capoluogo, sono da considerare nuclei operativi per gli interventi specializzati per oggetto.
- l) - La tipologia degli interventi e la loro organizzazione per oggetto secondo l'esperienza delle parti, civile e religiosa.
- m) - L'azione pubblicitaria da concepire congiuntamente, per sollecitare l'aiuto sociale.

Art. 62 ter

I collegamenti operativi. Gli accordi sui collegamenti operativi riguardano la determinazione di quali organi religiosi provinciali di vertice, possono autorizzare l'impiego di strutture religiose e di quali organi comunali e confessionali devono essere collegati per predisporre le attività operative.

Art. 62 quater

I contributi economici. I contributi economici necessari per l'assistenza agli indigenti, formano oggetto degli accordi tra UIP (ufficio indigenti provinciale) e confessioni religiose provinciali.

Per questo deve essere stabilito a chi vanno devoluti i fondi e come essi debbono essere impiegati. In questo caso esclusivamente per le attività di assistenza agli indigenti che si trovano sul territorio italiano.

Verrà stabilita la ripartizione dei fondi tra le parrocchie ove si trovano nuclei operatori, in relazione al collegamento con unità dell'UIP.

Art. 62 quinquies

Il personale occorrente per lo svolgimento delle attività. Deve essere stabilito con i relativi accordi il personale religioso necessario per l'organizzazione della attività dell'UIP, nella parte spettante alle confessioni religiose e il personale necessario per lo espletamento delle azioni di aiuto agli indigenti.

Art. 62 quinquies 1

Edifici. Negli accordi vengono stabiliti gli edifici che sono utilizzati per le attività di assistenza sia da parte dell'amministrazione centrale che dell'amministrazione religiosa.

Quali edifici adibire per la prima accoglienza e assistenza agli indigenti, per l'assistenza morale e sociale.

Art. 62 quinquies 2

L'interdipendenza di funzioni. Con le confessioni religiose deve essere anche prevista l'interdipendenza di funzioni, in caso di carenza temporanea di funzioni per sovraccarico di lavoro dell'una o dell'altra parte.

Art. 62 quinquies 3

La partecipazione alla pianificazione. Per mezzo di precisi accordi deve essere stabilito chi per la parte religiosa, presenterà alla formazione dei piani di aiuto agli indigenti; e quale è il contributo di organizzazione del piano che deve essere affidato alle confessioni religiose.

Art. 62 quinquies 4

La competenza territoriale. Con le confessioni religiose deve essere concordato lo spazio territoriale provinciale in cui opera prevalentemente l'organizzazione civile o quella religiosa.

Per il settore di decentramento provinciale del capoluogo, viene stabilito quale territorio delle varie parrocchie è lasciato all'assistenza religiosa e quale all'assistenza dell'UIP del Comune capoluogo di provincia ed in quali zone l'assistenza vada espressa congiuntamente attraverso l'organizzazione civile e quella religiosa.

Art. 62 quinquies 5

Le parrocchie operative. Le confessioni religiose devono stabilire quali parrocchie sono da considerarsi nuclei operativi nel settore di decentramento comprendente il capoluogo di provincia, per le attività di assistenza; e quali quelle che organizzano le attività di assistenza agli indigenti.

Art. 62 quinquies 6

La tipologia degli interventi. La tipologia degli interventi da parte delle associazioni religiose, deve formare oggetto di intesa con l'UIP, per disciplinare i livelli di intervento assistenziale secondo sfere di competenza e secondo l'esperienza concreta di ciascuna parte.

Art. 62 quinquies 7

L'azione pubblicitaria. Vanno concordate con le confessioni religiose azioni pubblicitarie congiunte o distinte per stimolare i cittadini a produrre azioni di solidarietà nelle varie forme, nei confronti degli indigenti.

Ciò deve essere compiuto evidenziando i riconoscimenti economici, morali e sociali di cui beneficino i prestatori di attività per solidarietà.